HSBC Asset Management

HSBC Global Investment Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
4 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Granducato di Lussemburgo
R.C.S. di Lussemburgo B 25.087
(la "**Società**")

7 febbraio 2025

Il presente documento contiene informazioni importanti sul comparto in cui Lei ha effettuato investimenti. In caso di dubbi in merito alle azioni da intraprendere, La invitiamo a rivolgersi senza indugi al Suo agente di borsa, referente bancario, legale, commercialista o consulente finanziario.

Gentile Azionista,

Con la presente, il consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**") desidera informarLa in merito a imminenti modifiche riguardanti i comparti di HSBC Global Investment Funds elencati di seguito (i "**Comparti**") in uno o più dei quali detiene azioni.

- HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond
- HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy
- HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Equity

Modifica relativa all'Obiettivo d'investimento

Premessa

Tali modifiche vengono apportate per garantire la conformità con i nuovi orientamenti dell'European Securities and Markets Authority (l'"**ESMA**") sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance ("**ESG**") o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi. Gli orientamenti dell'ESMA intendono principalmente accrescere la protezione degli investitori in merito ai fondi la cui denominazione suggerisce il rispetto di determinati standard di sostenibilità.

Modifica

Poiché i Comparti utilizzano termini "ambientali" o relativi alla "sostenibilità" nella loro denominazione, sono tenuti a impegnarsi affinché:

- almeno l'80% degli investimenti soddisfi l'obiettivo di investimento sostenibile di ciascun Comparto; e

- vengano applicate tutte le esclusioni definite dall'articolo 12(1), lettere da a) a g), del Regolamento delegato della Commissione ("**CDR**") per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi ("**PAB**"); e

  Inoltre, i Comparti la cui denominazione presenta termini relativi alla "sostenibilità" dovranno impegnarsi a effettuare un livello significativo di investimenti sostenibili di cui all'articolo 2(17) del SFDR.

Pertanto, i Comparti, oltre alle esclusioni previste dalle Politiche di investimento responsabile di HSBC, applicheranno le esclusioni PAB come descritto in dettaglio nell'**Appendice 6: Applicabilità delle attività escluse** del Prospetto. Ulteriori informazioni sulle esclusioni PAB sono riportate in dettaglio nell'Appendice di seguito.

I Comparti si impegnano già a effettuare una quota minima del 90% di investimenti sostenibili.

L'Obiettivo d'investimento e le informative precontrattuali di ciascun Comparto saranno aggiornati per riflettere tali miglioramenti che il Consiglio ritiene nel migliore interesse degli Azionisti e che miglioreranno la trasparenza degli impegni ESG dei Comparti.

Data di efficacia

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 30 aprile 2025 (la "**Data di efficacia**").

I termini non definiti nella presente comunicazione avranno lo stesso significato di quelli definiti nel prospetto vigente di HSBC Global Investment Funds.
Il Consiglio si assume la responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione alla data della spedizione.

Impatto sugli Azionisti

Queste modifiche rappresentano un miglioramento dei processi esistenti e non comporteranno una variazione dell'obiettivo, della strategia e della valutazione del rischio dei Comparti. Le commissioni corrisposte dagli Azionisti non subiranno variazioni a seguito delle modifiche proposte.

Azioni da intraprendere

Le modifiche di cui sopra Le vengono inviate puramente a titolo informativo.

Il prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave e/o il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori più recenti sono disponibili nella sezione dedicata al materiale informativo sui fondi www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo o presso la sede legale della Società.

La invitiamo a dedicare del tempo alla lettura delle suddette informazioni. Qualora abbia ulteriori domande, non esiti a contattare il Suo agente o l'ufficio locale di HSBC Asset Management.

In nome e per conto del Consiglio di HSBC Global Investment Funds

Appendice

Esclusioni degli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi

Gli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi ("**PAB**") sono un tipo di indice di riferimento degli investimenti ideato dall'Unione Europea per allineare i portafogli con gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Questa convenzione globale mira a limitare il riscaldamento globale a ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli pre-industriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius.

L'articolo 12(1), lettere da a) a g), del Regolamento delegato della Commissione ("**CDR**") prevede per i PAB l'applicazione delle esclusioni riportate di seguito. Tali esclusioni saranno ora applicate dai Comparti (come descritto in precedenza nella presente Comunicazione).

Attività esclusa	Dettagli
Armi controverse (a)	I Comparti non investiranno in società e/o emittenti coinvolti in attività correlate ad armi controverse, quali mine anti-uomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche.
Tabacco (b)	I Comparti non investiranno in società e/o emittenti coinvolti nella coltivazione e produzione di tabacco.
UNGC e OCSE (c)	I Comparti non investiranno in società e/o emittenti che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali.
Carbon fossile e lignite (d)	I Comparti non investiranno in società e/o emittenti che ottengono l'1% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite.
Oli combustibili (e)	I Comparti non investiranno in società e/o emittenti che ottengono il 10% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili.
Gas combustibili (f)	I Comparti non investiranno in società e/o emittenti che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili.
Produzione di energia elettrica (g)	I Comparti non investiranno in società e/o emittenti che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO_2e/kWh.